



Delibera n. 22888

Aggiornamento dell'elenco delle attività attribuite ai responsabili delle divisioni ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni (TUF);

VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 20, comma 1, del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, secondo cui *“La Commissione può adottare deliberazioni di carattere generale con le quali vengono attribuite competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle divisioni. Con la stessa delibera vengono stabiliti i criteri e le regole di svolgimento delle attività predette”*;

VISTO il “Manuale della Struttura” della Consob in relazione alla definizione delle competenze delle Unità Organizzative della Consob;

RITENUTO opportuno, al fine di migliorare l'efficienza dei procedimenti istruttori e ridurre i tempi di svolgimento, attribuire competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai Responsabili delle Divisioni e di Uffici non coordinati, in attuazione del menzionato art. 20, comma 1;

RITENUTO che possano costituire oggetto di attribuzione ai sensi della disposizione da ultimo citata attività caratterizzate da giudizi tecnici non discrezionali sia in forza di previsioni normative, anche di rango eurounitario, sia in conseguenza dei criteri e delle regole di svolgimento stabilite dalla Commissione;

RITENUTO che l'affidamento di tali attività ai responsabili di Divisione e di Ufficio non coordinato debba essere escluso nei casi in cui non sussistano i presupposti per il loro svolgimento sulla base dei soli criteri o delle sole regole stabilite in via generale da disposizioni normative o da deliberazioni di carattere generale della Commissione, e che in tali casi la decisione competa alla Commissione;

RITENUTO opportuno che l'informazione periodica al Presidente prevista dall'art. 20, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento sia esercitata per il tramite del Direttore Generale;

VISTA la delibera n. 20448 del 22 maggio 2018, con cui, all'esito di una prima ricognizione effettuata nelle aree di attività affidate alle diverse Unità Organizzative in cui si articola la struttura, sono state attribuite ai responsabili di Divisioni, ai sensi dell'art. 20, le attività applicative, comportanti

esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, indicate nell'elenco che forma parte integrante di detta delibera;

VISTE le delibere n. 21277 del 26 febbraio 2020, n. 21714 del 10 febbraio 2021, n. 22115 del 16 dicembre 2021 con cui sono state attribuite ulteriori attività caratterizzate da giudizi tecnici non discrezionali, in aggiunta a quelle dell'elenco allegato alla delibera n. 20448 del 22 maggio 2018;

RITENUTO opportuno attribuire ai responsabili delle Divisioni e degli Uffici non coordinati, in attuazione del menzionato art. 20, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, le ulteriori competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, indicate nell'elenco allegato alla presente delibera;

RITENUTO altresì di modificare talune competenze già attribuite con la delibera n. 20448 del 22 maggio 2018, anche in ragione di intervenute modifiche normative;

DELIBERA:

1. A decorrere dal 1° dicembre 2023 sono attribuite ai Responsabili delle Divisioni e degli Uffici non coordinati le competenze allo svolgimento, secondo i criteri e le regole di svolgimento indicati, delle attività, comportanti giudizi tecnici non discrezionali, di cui all'elenco e alle schede allegate alla presente delibera, che ne costituiscono parte integrante e necessaria.

2. Salvo quanto previsto dal successivo par. 3, le attribuzioni di cui alla presente delibera si aggiungono a quelle contenute negli elenchi già approvati con delibere n. 20448/2018, n. 21277/2020, n. 21714/ 2021 e n. 22115/ 2021.

3. Le attribuzioni indicate nel par. 1.1.1.10 dell'elenco allegato alla delibera n. 20448/2018, in materia di cambio di denominazione di gestori di portali di *equity crowdfunding*, sono sostituite da quelle indicate al punto 1.1.2 dell'elenco allegato alla presente delibera.

Le attribuzioni indicate al par.1.1.2.1 dell'elenco allegato alla delibera n. 20448/2018, in materia di approvazione delle richieste di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto, sono sostituite da quelle indicate ai punti 1.2.1 e 1.2.2. dell'elenco allegato alla presente delibera.

4. Qualora l'attività attribuita ai sensi dell'art. 20 consista in un parere da rendere ad altre Autorità e non sussistano i presupposti per il rilascio di un parere positivo, il soggetto cui è attribuita la competenza sottopone la decisione alla Commissione, motivandone le ragioni.

5. Qualora non vi siano i presupposti per lo svolgimento delle attività attribuite ai sensi dell'art. 20, il soggetto cui è attribuita la competenza sottopone la decisione alla Commissione, motivandone le ragioni.

6. I Responsabili di Divisione e di Ufficio non coordinato riferiscono periodicamente, per il tramite del Direttore Generale, al Presidente sulle attività attribuite con la presente delibera ai fini dell'informazione alla Commissione.

La presente delibera sarà pubblicata nel *Bollettino della CONSOB*.

15 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Attività attribuite
ai responsabili delle divisioni
ex art. 20 c.1 Reg. Org. e Funz

Sommario

1. Provvedimenti i cui criteri di adozione sono fissati da fonti normative	3
1.1. Presa d'atto di situazioni oggettive	3
1.1.1. Parere alla Banca d'Italia in merito alla cancellazione dall'Albo delle SGR.....	4
1.1.2. Cambio di denominazione di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.....	5
1.1.3. Cambio di denominazione delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche	6
1.1.4. Approvazione dell'elenco dei conglomerati finanziari	7
1.2. Attività che comportano il riscontro di requisiti oggettivi.....	8
1.2.1. Approvazione delle richieste di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto di azioni e altri strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato	9
1.2.2. Parere alla Banca d'Italia sulle richieste di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto di titoli di Stato	10
1.2.3. Parere alla Banca d'Italia per la costituzione di Sicaf Eterogestita	11
1.2.4. Parere alla Banca d'Italia sulla gestione del primo fondo ELTIF	12
1.2.5. Esame della comunicazione di una SIM dell'intenzione di prestare servizi o attività di investimento in altri Stati UE attraverso succursale o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante	13
1.2.6. Proroga, su richiesta, del periodo di adesione relativo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari non quotati	14
1.2.7. Osservazioni al Ministero della Giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato	15
1.2.8. Approvazione delle modifiche ai regolamenti dei mercati regolamentati.....	16
2. Provvedimenti i cui criteri di adozione sono fissati dalla Commissione.....	17
2.1. Pubblicazione nel sito Consob dell'elenco dei revisori legali e delle società di revisione con ricavi da EIP inferiori al 15% del totale dei ricavi EIP registrati a livello nazionale.....	18
2.2. Parere alla Banca d'Italia sulla pronuncia di decadenza di banche italiane e di banche di paesi terzi dall'autorizzazione alla prestazione di servizi/attività di investimento.....	19
2.3. Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle SIM e delle imprese di paesi terzi diversi dalle banche.....	20
2.4. Decadenza dall'autorizzazione alla prestazione dei servizi d'investimento non ammessi al mutuo riconoscimento delle imprese UE	21
2.5. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle SIM	22
2.6. Parere alla Banca d'Italia sulla pronuncia di revoca dell'autorizzazione di banche come fornitori di servizi di crowdfunding.....	23
2.7. Revoca dell'autorizzazione per i fornitori di servizi di crowdfunding.....	24
2.8. Parere alla Banca d'Italia sulla pronuncia di revoca di banche italiane e di paesi terzi dall'autorizzazione alla prestazione di servizi/attività di investimento.....	25
2.9. Parere alla Banca d'Italia su Piani di risanamento e Piani di risoluzione delle SIM.....	26
2.10. Parere a Banca d'Italia su operazioni di fusione/scissione tra SGR infra gruppo	27
2.11. Parere a Banca d'Italia sull'istanza di assoggettamento al regime ordinario (opt-in) per le SGR sottosoglia.....	28
2.12. Autorizzazione alla commercializzazione di FIA riservato	29
2.13. Accoglimento delle istanze di rateazione dei pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob.....	30

1. Provvedimenti i cui criteri di adozione sono fissati da fonti normative

1.1. Presa d'atto di situazioni oggettive

1.1.1. Parere alla Banca d'Italia in merito alla cancellazione dall'Albo delle SGR

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**
Art. 34, comma 3, TUF
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

- interruzione dello svolgimento dei servizi autorizzati in conseguenza di operazione di fusione per incorporazione in un altro gestore.

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

1.1.2. Cambio di denominazione di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Art. 14 del Regolamento (UE) 2020/1503

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

- comunicazione da parte del fornitore iscritto nel registro dell'intenzione di effettuare il cambio di denominazione

- **Nuove modalità di adozione**

Il cambio di denominazione viene disposto con Determinazione del Responsabile della Divisione

1.1.3. Cambio di denominazione delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**
Art 28, TUF
Artt. da 25 a 29, Reg. Intermediari
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

- comunicazione da parte dell'impresa del cambio di denominazione
- **Nuove modalità di adozione**

Il cambio di denominazione viene disposto con Determinazione del Responsabile della Divisione

1.1.4. Approvazione dell'elenco dei conglomerati finanziari

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Direttiva n. 2002/87/CE e successive modificazioni
Accordo Banca d'Italia, IVASS e CONSOB 31/3/2006

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

- La Banca d'Italia e l'IVASS, competenti in ordine al coordinamento della vigilanza sui conglomerati finanziari sottoposti a vigilanza supplementare, hanno comunicato l'avvio *dell'iter* per l'aggiornamento dell'elenco dei conglomerati finanziari e i successivi esiti.

- **Nuove modalità di adozione**

La pubblicazione viene disposta dal Responsabile della Divisione

1.2. Attività che comportano il riscontro di requisiti oggettivi

1.2.1. Approvazione delle richieste di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto di azioni e altri strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato

- **UO competente: DME**
- **Fonte normativa**

Regolamento UE n. 236/2012 e relativi Orientamenti ESMA
Comunicazione congiunta Banca d'Italia - Consob del 4/11/2019

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

- le attività di *market making* sono condotte su strumenti finanziari che siano inclusi nel calcolo delle posizioni nette corte (criterio c.d. "*product scope*").

Nuove modalità di adozione

La "non-obiezione" all'uso dell'esenzione è comunicata con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

1.2.2. Parere alla Banca d'Italia sulle richieste di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto di titoli di Stato

- **UO competente: DME**
- **Fonte normativa**

Regolamento UE n. 236/2012 e relativi Orientamenti ESMA
Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob del 4/11/2019

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- *per le attività di market making*: le attività sono condotte su strumenti finanziari che sono inclusi nel calcolo delle posizioni nette corte (criterio c.d. “*product scope*”);
- *per le attività di authorized primary dealer*: è presente un accordo sottoscritto con il MEF per condurre attività di operatore specialista.

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere di “non-obiezione” all’uso dell’esenzione viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

1.2.3. Parere alla Banca d'Italia per la costituzione di Sicaf Eterogestita

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Art. 38, TUF

Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 38, TUF
- sussistenza dei requisiti stabiliti dal Titolo III (Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso), Capitolo I, Sezione IV (Autorizzazione delle Sicav e delle Sicaf Eterogestite) del Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

1.2.4. Parere alla Banca d'Italia sulla gestione del primo fondo ELTIF

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Reg. UE 2015/760 (Regolamento ELTIF)
Art. 4-*quinquies*.1 del TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**
L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:
 - conformità ai profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento ELTIF
- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

1.2.5. Esame della comunicazione di una SIM dell'intenzione di prestare servizi o attività di investimento in altri Stati UE attraverso succursale o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Art. 26 TUF

Art. 14, Reg. Intermediari

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- la comunicazione della SIM rispetta i requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 26, comma 4 del TUF
- non sono emersi motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Regolamento Intermediari

- **Nuove modalità di adozione**

Il Responsabile della Divisione prende atto della nota che riporta gli esiti dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio a seguito della comunicazione della SIM

1.2.6. Proroga, su richiesta, del periodo di adesione relativo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari non quotati

- **UO competente: DCG**
- **Fonte normativa**

Art. 103, c. 4, lettera a), TUF
Artt. 40, c. 2 e 3, 43, Reg. Emittenti.

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**
L'attribuzione è conferita qualora ricorra la seguente condizione:
 - il periodo di proroga richiesto rispetta i limiti temporali previsti dal Regolamento.
- **Nuove modalità di adozione**

La proroga del periodo di adesione è comunicata con lettera a firma del Responsabile di Divisione e del Responsabile di Ufficio

1.2.7. Osservazioni al Ministero della Giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato

- **UO competente: DME**
- **Fonte normativa**

Art. 187-*quinquies* TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

Il codice di autoregolamentazione è stato già trasmesso dal Ministero della Giustizia ed esaminato dalla Commissione.

Inoltre, deve ricorrere una delle due condizioni:

- le modifiche al codice di autoregolamentazione non riguardano gli abusi di mercato
- il nuovo testo del codice recepisce integralmente i rilievi formulati dalla Consob sulle parti riguardanti gli abusi di mercato

- **Nuove modalità di adozione**

Le osservazioni sono trasmesse al Ministero della Giustizia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile dell'Ufficio

1.2.8. Approvazione delle modifiche ai regolamenti dei mercati regolamentati

- **UO competente: DME**
- **Fonte normativa**

Art. 64-*quater*, co. 6 e 62, co. 2, TUF, in combinato disposto con l'articolo 62-*quater*, co. 3, TUF

Art. 32, Reg. Mercati

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita qualora ricorra la seguente condizione:

- il testo trasmesso dal gestore del mercato ed esaminato dalla Commissione viene successivamente approvato dall'organo competente del gestore del mercato senza modifiche e trasmesso alla Consob per l'approvazione finale

- **Nuove modalità di adozione**

L'approvazione delle modifiche è disposta con Determinazione del Responsabile della Divisione

2. Provvedimenti i cui criteri di adozione sono fissati dalla Commissione

2.1. *Pubblicazione nel sito Consob dell'elenco dei revisori legali e delle società di revisione con ricavi da EIP inferiori al 15% del totale dei ricavi EIP registrati a livello nazionale*

- **UO competente: DCG**
- **Fonte normativa**
Art. 16, par. 3, co. 3, Reg. UE 537/2014
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita qualora la pubblicazione avvenga secondo le modalità seguenti:

- l'elenco da pubblicare, completo e in ordine alfabetico, contiene tutti i revisori legali e le società di revisione che svolgono incarichi EIP, con la distinzione di quelli che hanno registrato un fatturato rispettivamente superiore ed inferiore alla soglia del 15% EIP nazionale, senza l'indicazione dell'ammontare del fatturato;
 - con riferimento ai revisori legali e alle società di revisione che hanno un fatturato da incarichi EIP pari a zero, viene fornito il rinvio al Registro del MEF.
- **Nuove modalità di adozione**

La pubblicazione dell'elenco è disposta dal Responsabile della Divisione.

2.2. *Parere alla Banca d'Italia sulla pronuncia di decadenza di banche italiane e di banche di paesi terzi dall'autorizzazione alla prestazione di servizi/attività di investimento*

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**
Art. 19, comma 4-*bis*, TUF
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- *Nel caso di rinuncia:*
 - rinuncia espressa da parte della banca
 - chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi oggetto dell'istanza
 - assenza di iniziative di vigilanza in corso
 - *Nel caso di mancato avvio:*
 - mancato avvio dei servizi entro un anno dall'autorizzazione
- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

2.3. *Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle SIM e delle imprese di paesi terzi diversi dalle banche*

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**
Art. 19, comma 3-ter e 4-ter, TUF
Art. 10 e 29 Reg. Intermediari
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- *Nel caso di rinuncia*
 - Istanza di rinuncia espressa di SIM/imprese di paesi terzi diversi dalle banche
 - chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi oggetto dell'istanza
 - assenza di iniziative di vigilanza in corso
 - *Nel caso di mancato avvio*
 - mancato avvio dello svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione
- **Nuove modalità di adozione**

La decadenza viene disposta con Determinazione del Responsabile della Divisione.

Ove la decadenza riguardi tutti i servizi autorizzati, la stessa Determinazione dispone la cancellazione dall'Albo.

2.4. *Decadenza dall'autorizzazione alla prestazione dei servizi d'investimento non ammessi al mutuo riconoscimento delle imprese UE*

- **UO competente: DIN**

- **Fonte normativa**

Art. 34, comma 6 Reg. Intermediari

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- *Nel caso di rinuncia*

- rinuncia espressa alla prestazione dei servizi d'investimento non ammessi al mutuo riconoscimento da imprese UE
- chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi oggetto dell'istanza
- assenza di iniziative di vigilanza in corso

- *Nel caso di mancato avvio*

- mancato avvio dello svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione

- **Nuove modalità di adozione**

La decadenza è disposta con Determinazione del Responsabile della Divisione.

2.5. *Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle SIM*

UO competente: DIN

- **Fonte normativa**

Art. 20-*bis*, comma 2, lett. a), TUF

Art. 12, Reg. Intermediari

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- interruzione dall'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da più di sei mesi
- chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi oggetto di revoca
- assenza di iniziative di vigilanza in corso

- **Nuove modalità di adozione**

La revoca è disposta con Determinazione del Responsabile della Divisione. Ove la revoca riguardi tutti i servizi autorizzati, la stessa Determinazione dispone la cancellazione dall'Albo.

2.6. *Parere alla Banca d'Italia sulla pronuncia di revoca dell'autorizzazione di banche come fornitori di servizi di crowdfunding*

UO competente: DIN

- **Fonte normativa**

Art. 17, comma 1, lettere a), b) e c) Reg. UE 2020/1503

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) mancato utilizzo dell'autorizzazione entro diciotto mesi dalla concessione
- b) mancata fornitura di servizi di crowdfunding per nove mesi consecutivi
- c) rinuncia espressa

Inoltre, nei casi di cui alle lettere b) e c) devono ricorrere le seguenti ulteriori condizioni:

- chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi autorizzati
- assenza di iniziative di vigilanza in corso

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

2.7. Revoca dell'autorizzazione per i fornitori di servizi di crowdfunding

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**
Art. 17, comma 1, lettere a), b) e c);
Reg. UE 2020/1503
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) mancato utilizzo dell'autorizzazione entro diciotto mesi dalla concessione
- b) mancata fornitura di servizi di crowdfunding per nove mesi consecutivi
- c) rinuncia espressa.

Inoltre, nei casi di cui alle lettere b) e c) devono ricorrere le seguenti ulteriori condizioni:

- chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi autorizzati
- assenza di iniziative di vigilanza in corso

- **Nuove modalità di adozione**

La revoca è disposta con Determinazione del Responsabile della Divisione

2.8. *Parere alla Banca d'Italia sulla pronuncia di revoca di banche italiane e di paesi terzi dall'autorizzazione alla prestazione di servizi/attività di investimento*

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**
Art. 20-bis, commi 2 e 4, TUF
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- attività interrotta da più di 6 mesi
- chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi autorizzati
- assenza di iniziative di vigilanza in corso

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

2.9. *Parere alla Banca d'Italia su Piani di risanamento e Piani di risoluzione delle SIM*

- **UO competente: DIN**

- **Fonte normativa**

Art. 55-ter, TUF

art. 60-bis 1, TUF

art. 60-bis 2, TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- *per i Piani di risanamento*: le misure di risanamento sono identiche a quelle presenti nell'ultima versione sottoposta alla Commissione;
- *per i Piani di risoluzione*: le strategie di gestione della crisi sono identiche a quelle presenti nell'ultima versione sottoposta alla Commissione.

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

2.10. *Parere a Banca d'Italia su operazioni di fusione/scissione tra SGR infra gruppo*

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Art. 34, comma 4, TUF
Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- invio di tutte le informazioni previste dal Titolo II, Capitolo IV (operazioni di fusione e scissione di SGR) del Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio
 - chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio
- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

2.11. *Parere a Banca d'Italia sull'istanza di assoggettamento al regime ordinario (opt-in) per le SGR sottosoglia*

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Art. 35-*undecies*, TUF

Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- conformità delle necessarie modifiche strutturali, organizzative e procedurali alle disposizioni dell'art. 34 del TUF e del Titolo II, Capitolo I, Sezione VIII (SGR Sotto Soglia) del Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio.
- assenza di iniziative di vigilanza in corso

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

2.12. Autorizzazione alla commercializzazione di FIA riservato

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Art. 43, comma 4, TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- La Commissione ha già approvato la commercializzazione di un FIA riservato istituito dalla medesima SGR;
- le quote del FIA non sono commercializzate presso gli investitori individuati dall'art. 14, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30
- l'OICR non è classificato come prodotto finanziario avente obiettivi sostenibili ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari)
- non risultano reclami o esposti nei confronti della SGR negli ultimi 3 anni

- **Nuove modalità di adozione**

L'autorizzazione ad avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica è comunicata alla SGR o al GEFIA non UE, e per conoscenza alla Banca d'Italia, con lettera del Responsabile della Divisione e del Responsabile dell'Ufficio.

Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la comunicazione è effettuata anche nei confronti dell'autorità competente dello Stato d'origine del FIA.

2.13. Accoglimento delle istanze di rateazione dei pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob

- **UO competente: USA**
- **Fonte normativa**
art. 26, legge n. 689/1981
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita, in mancanza di elementi ostativi di altra natura, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- *per le persone fisiche*: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- *per gli enti*: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

- **Nuove modalità di adozione**

L'accoglimento dell'istanza di rateazione è comunicato con lettera del Responsabile dell'Ufficio